



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

**Facoltà
di Diritto Canonico**

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 10 maggio 2022

TITOLO I – GOVERNO DELLA FACOLTÀ

Art. 1 – Membri del Consiglio di Facoltà

- §1. Sono membri del Consiglio tutti i professori ordinari, straordinari e incaricati associati; uno dei docenti incaricati, eletto se sono più di uno; tre studenti eletti dagli studenti stessi.
- §2. Il docente incaricato di cui al §1, se eletto, va scelto tra quelli che, residenti a Roma, insegnano corsi prescritti nel ciclo di licenza e/o di dottorato.
- §3. Nell'elezione dei rappresentanti degli studenti, hanno voce attiva solo gli studenti del secondo ciclo e gli studenti del primo anno del terzo ciclo.
- §4. Ogni anno del secondo ciclo elegge il proprio rappresentante. Il rappresentante del terzo ciclo sia eletto tra gli studenti del primo anno del terzo ciclo.
- §5. Sono membri del Consiglio di Facoltà i rappresentanti del secondo e del terzo anno del secondo ciclo nonché il rappresentante del terzo ciclo.
- §6. Il rappresentante del terzo anno del secondo ciclo è anche membro del Senato
- §7. I membri eletti vengono designati per un anno.
- §8. Il Decano può invitare alle singole sedute altre persone, le quali, però, non hanno voto nelle elezioni e nelle decisioni.

Art. 2 – Convocazione del Consiglio

- §1. Il Consiglio deve essere convocato dal Decano almeno nove giorni prima della data della riunione.
- §2. Il Decano nella lettera di convocazione indica le questioni da trattare nella Seduta.
- §3. Se almeno un terzo dei membri richiede la convocazione, il Decano dovrà provvedere a convocare il Consiglio entro trenta giorni per trattare le questioni proposte dai richiedenti.

Art. 3 – Procedura della riunione

Le questioni saranno oggetto di discussione in modo tale che, per quanto possibile, possano essere decise con voto unanime.

TITOLO II – DOCENTI

Art. 4. – Uffici

§1. I professori ordinari e straordinari devono tenere almeno due corsi ogni anno.

§2. Tutti i docenti partecipino alle pubblicazioni della Facoltà, all'aggiornamento delle risorse della Biblioteca che riguardano il diritto canonico e alla promozione di conferenze, colloqui e corsi straordinari indirizzati alla formazione permanente.

Art. 5. – Semestre libero

Dopo tre anni in insegnamento continuativo i professori, in accordo con il Decano, possono essere liberati dal Vice Rettore Accademico per un semestre dalle attività didattiche per dedicarsi alla ricerca e alle pubblicazioni scientifiche.

TITOLO III – STUDENTI

Art. 6. – Ammissione degli studenti

§1. Gli studenti ammessi al primo ciclo a norma dell'art. 4 §1 degli Statuti della Facoltà possono essere dispensati da alcuni corsi se con l'attestato degli esami sostenuti comprovano di averli frequentati in una Facoltà o Istituto universitario.

§2. L'ammissione al secondo ciclo è regolata dall'art. 4 §2 degli Statuti della Facoltà. I laureati in diritto civile non sono esenti dal triennio di Licenza, ma potranno essere dispensati dai corsi *Introduzione al diritto civile* e *Diritto romano*.

§3. Gli studenti che nella valutazione complessiva del secondo ciclo e nella Tesi di Licenza non hanno raggiunto la qualifica *magna cum laude*, normalmente, non vengono ammessi al *Cursus ad doctoratum*.

§4. Ai Diplomi offerti dalla Facoltà sono ammessi coloro che hanno conseguito la Licenza con una valutazione almeno di 8/10 e anche coloro che posseggono il Dottorato in Diritto Canonico.

Art. 7. – Conoscenza delle lingue

§1. Lo studio della lingua latina è trattato nell'art. 6 §1 degli Statuti della Facoltà.

§2. La conoscenza delle lingue moderne di cui all'art. 6 §2 degli Statuti della Facoltà dovrà essere comprovata con la dovuta documentazione al momento dell'iscrizione o in altro modo stabilito dal Decano.

Art. 8. — Lingua latina

Nel primo, nel secondo e nel terzo ciclo gli studenti seguono i corsi di lingua latina secondo il grado della loro conoscenza.

TITOLO IV – PIANO DEGLI STUDI

Art. 9. – Curricolo del primo ciclo

- §1. La distribuzione delle discipline è concordata con i Decani della Facoltà di Teologia e di Filosofia.
- §2. In alcuni casi, gli studenti, a giudizio del Decano, possono studiare alcune discipline sotto la guida di un professore.

Art. 10. – Curricolo del secondo ciclo

- §1. I trattati della *Schola Textus* vengano adeguatamente distribuiti in tre anni in modo tale che siano completati in un triennio.
- §2. Si richiede la frequenza di corsi opzionali di valore complessivo di almeno 3 ECTS.
- §3. Lo studente è tenuto a frequentare un seminario nel quarto semestre.
- §4. Una Tesi di indole scientifica deve essere elaborata sotto la guida del professore del medesimo seminario oppure, con l'approvazione del Decano, sotto la guida di un altro docente della Facoltà; questa Tesi deve essere conclusa entro il quinto semestre, salvo che per giusta causa il Decano non abbia permesso altrimenti.
- §5. Gli studenti possono liberamente aderire ad altre esercitazioni sotto la guida dei docenti per approfondire le materie studiate.

Art. 11. – Curricolo del terzo ciclo

- §1. Tenuto conto di quanto stabilito nelle *Norme per il Terzo Ciclo*, nel primo anno del curriculum ordinario (*Cursus ad doctoratum*) del terzo ciclo è obbligatorio il corso di lingua latina e due corsi opzionali; inoltre possono essere disposti corsi speciali o esercitazioni giudicati necessari o opportuni per completare la formazione canonistica e per preparare alla ricerca scientifica ordinata all'elaborazione della tesi dottorale.
- §2. Gli studenti che hanno conseguito il grado di licenza in altra Facoltà o Istituto dovranno frequentare dei corsi, stabiliti caso per caso dal Decano. In questo modo sarà favorita la loro integrazione nella Facoltà e, se necessario, completata la loro formazione.
- §3. Il compito principale del candidato al Dottorato è elaborare la Dissertazione e con essa contribuire al progresso della scienza canonistica.
- §4. I dottorandi scelgano quanto prima il moderatore e l'argomento della loro Dissertazione secondo quanto stabilito nelle *Norme per il Terzo Ciclo*.
- §5. I dottorandi sono obbligati a risiedere a Roma almeno i primi due anni. In questo periodo incontrino frequentemente il loro moderatore. Il moderatore non può essere obbligato a seguire la Dissertazione a distanza.
- §6. L'argomento della Dissertazione, approvato alla fine del *Cursus ad doctoratum* nelle modalità stabilite dalle *Norme per il Terzo Ciclo*, è riservato al candidato per cinque anni. Trascorso questo termine il dottorando, ottenuta l'approvazione del moderatore, può chiedere al Decano la proroga della riserva dell'argomento per un massimo di tre anni. Il Decano prende la decisione dopo aver consultato il moderatore della Dissertazione e i propri Consiglieri.

Art. 12. — Approvazione del progetto e consegna della Dissertazione

- §1. Almeno sei mesi prima della Difesa il dottorando richiede l'approvazione del *progetto* della Dissertazione, secondo le modalità stabilite nel n. 18 delle *Norme per il Terzo Ciclo*; in base alla valutazione del progetto *ivi* descritta, il Decano concede la sua approvazione affinché la Dissertazione proceda verso la Difesa.

§2. Quando il testo della Dissertazione viene approvato dal Moderatore, lo studente può procedere alla consegna delle quattro copie all'Ufficio dottorandi. Ricevuta la Dissertazione dattiloscritta, il Decano sceglie un Censore, il cui nome è comunicato al Moderatore e allo studente.

Art. 13. — Difesa della Dissertazione

§1. La difesa pubblica avvenga davanti a tre docenti, ognuno dei quali esprimerà il proprio voto.

§2. Il candidato espone per mezz'ora il proprio argomento; segue poi la discussione con i docenti che non deve superare un'ora circa.

Art. 14. — Programmi dei Diplomi

§1. Il programma per il Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza Matrimoniale è articolato in:

1° Seminari riguardanti i principali capi di nullità matrimoniale. Ogni seminario consta di lezioni teoretiche del docente e di due cause correlate al tema. Gli studenti, a turno, si esercitano nei ruoli di avvocato, difensore del vincolo e giudice. Il docente, corrette le esercitazioni, modera la discussione sulla causa;

2° Corsi monografici sul matrimonio, i tribunali, le diverse tipologie di processo e le questioni mediche correlate.

§2. Il programma per il Diploma in Giurisprudenza Penale è articolato in:

1° Seminari riguardanti alcune fattispecie di delitti;

2° Corsi monografici per approfondire la materia penale e i diversi processi penali.

TITOLO V – ESAMI

Art. 15– Esami del primo ciclo

Gli esami delle materie del primo ciclo si fanno alla fine di ogni semestre nella modalità scelta dai singoli docenti.

Art. 16 – Esami del primo anno del secondo ciclo

§1. Alla fine dell'anno si fa un esame complessivo di tutta la materia della *Schola Textus*, articolato in un esame scritto (di un'ora e un quarto) e in due esami orali, davanti a due docenti i quali, separatamente, interrogano lo studente per quindici minuti.

§2. Gli esami di prassi amministrativa si svolgono in forma di elaborato.

§3. La modalità degli esami di altri corsi prescritti e di corsi opzionali è scelta dai singoli docenti.

Art. 17 — Esami del secondo anno del secondo ciclo

§1. Alla fine dell'anno si fa un esame complessivo della *Schola Textus* in cui sono proposti i temi trattati nel primo e nel secondo anno. L'esame è articolato in due esami scritti (di un'ora e un quarto ciascuno) e in due esami orali, davanti a due docenti i quali, separatamente, interrogano lo studente per quindici minuti.

§2. Gli altri esami avvengono a norma dell'art. 16 §§2-3.

Art. 18 – Esami del terzo anno del secondo ciclo

§1. Alla fine dell'anno si fa un esame complessivo della *Schola Textus* in cui sono proposti i temi trattati in tutti e tre gli anni. L'esame è articolato in tre esami scritti (di un'ora e un quarto ciascuno) e in tre esami orali, davanti a tre docenti i quali, separatamente, interrogano lo studente per quindici minuti.

§2. Gli altri esami avvengono a norma dell'art. 16 §§2-3.

Art. 19 — Esami del terzo ciclo

§1. Per il curriculum del Dottorato ordinario si osservano le norme dell'art. 16 §3.

§2. Nel curriculum di Dottorato con Specializzazione in Giurisprudenza le prelieve valutazioni dei singoli elaborati dei seminari, confluiscono in un solo voto complessivo.

Art. 20 — Esami dei Diplomi offerti dalla Facoltà

Nei Diplomi offerti dalla Facoltà, le prelieve valutazioni dei singoli elaborati dei seminari confluiscono in un solo voto complessivo.

Art. 21 — Computo dei voti degli esami per la Licenza

Il valore degli esami per la Licenza viene calcolato in modo che sia data maggiore importanza agli esami della *Schola Textus*:

Schola Textus del primo anno 15%;
Schola Textus del secondo anno 20%;
Schola Textus del terzo anno 30%;
Tesi per la Licenza 15%;
altri esami 20%.

Art. 22 — Computo dei voti degli esami per il Dottorato

§1. Nel terzo ciclo per il Dottorato in Diritto Canonico il valore degli esami viene espresso in modo da dare maggior peso alla Dissertazione stessa:

voto medio dei corsi 10%;
Dissertazione scritta 75%;
difesa 15%.

§2. Nel curriculum per il Dottorato in Diritto Canonico con Specializzazione in Giurisprudenza il valore degli esami viene espresso in modo da dare una maggiore importanza, oltre che alla Dissertazione, ai corsi speciali e ai seminari:

valutazione complessiva dei corsi e dei seminari 30%;
Dissertazione scritta 60%;
difesa 10%.

Art. 23 — Computo dei voti degli esami per i Diplomi

La valutazione avviene a norma dell'art. 20.